

Sentenza n. 282 del 6 novembre 2009

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma terzo, Cost.

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto : Artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m), n), 3, 4, 5, della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).

Esito:

- illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m), n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Una prima censura del ricorrente riguarda l'articolo 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), e n) della legge regionale Molise 18/2008, che individua "aree non idonee" all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, in quanto tali previsioni subordinano l'idoneità all'installazione di tali impianti, alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe, ovvero dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto.

Detti divieti, anche se previsti dall'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003, non appaiono al ricorrente sufficientemente motivati, né le distanze imposte sembrano tecnicamente ragionevoli, dal momento che la citata disposizione statale prevede che limitazioni non possono essere apposte in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti. Da ciò deriverebbe la violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, esprimendo l'articolo 12 del decreto legislativo statale 387/2003, un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Per il ricorrente anche la disposizione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), che vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, violerebbe il disposto dell'articolo 1, comma 7, lettera l) della legge 239/2004, secondo cui sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo per finalità di approvvigionamento di energia. Tale competenza è confermata anche dal decreto legislativo 387 del 2003. Tali disposizioni sono considerate dal ricorrente principi fondamentali della materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia".

Il ricorrente denuncia inoltre l'incostituzionalità degli articoli 3 e 5 della legge regionale in oggetto.

L'articolo 3 fissa limiti massimi di potenza installabili ed una potenza minima per le macchine installabili, nella more dei provvedimenti statali, estensibili anche ai comuni. L'articolo 5 estende tali disposizioni anche alle fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge.

Riguardo a tali disposizioni il ricorrente lamenta la violazione del principio fondamentale della materia concorrente contenuto nell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, in quanto dette disposizioni suspenderebbero di fatto sia l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità, che le modalità del procedimento autorizzatorio, il cui termine non può superare 180 giorni.

Il ricorrente ha infine impugnato l'articolo 4, che individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del proponente, come contributo per l'istruttoria, calcolato in misura proporzionale alla potenza dell'impianto. Tale previsione, sostiene il medesimo, oltre a contrastare con il divieto assoluto di prevedere misure patrimoniali a favore delle Regioni, stabilito dall'articolo 12, comma 6 del decreto legislativo 387 del 2003 e confermato dall'articolo 1 della legge 239 del 2004, secondo cui lo Stato e le Regioni garantiscono la localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione ambientale, contrasta con i principi fondamentali della legge statale e come tali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Tale misura, secondo il ricorrente violerebbe anche gli articoli 3, 97, 41, 117, secondo comma, lettera e), in quanto illogica, discriminatoria, restrittiva per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera concorrenza.

La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

Nel merito la Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", pur non trascurando la rilevanza che in questa materia attiene anche alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili (art. 2 dlgs 387/2003), la cui diffusione, in quanto fonti energetiche rinnovabili, è favorita anche dalle direttive comunitarie (2001/77/CE e 2009/28/CE). In ambito nazionale tale normativa comunitaria è stata recepita dal dlgs 387/2003 e dalla l. 239/2004.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), e n) della l.r. 15 del 2008 è fondata, in quanto la legge statale non contempla alcuna limitazione specifica, come introdotta dalla legge Molise, ma rinvia alle linee guida previste dal dlgs. 287 del 2003, che è vero che ancora non sono adottate, ma non per questo le Regioni possono provvedere autonomamente, senza procedere ad un bilanciamento di interessi, cosa che il legislatore molisano non risulta aver fatto.

Si ravvisa pertanto da parte della Corte, nelle disposizioni soprarichiamate, una violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Anche l'articolo 2, comma 1, lettera m) è stato adottato, secondo la Corte in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. in quanto lo stesso vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, nonostante l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 preveda che per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, previa concessione d'uso del demanio marittimo.

Anche la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5 è fondata.

Le limitazioni introdotte dall'articolo 3 (un numero massimo di pali e di parchi eolici ed una potenza massima complessiva degli impianti fotovoltaici e la necessità della previa adozione degli obiettivi indicativi regionali, non circoscritta temporalmente), e dall'articolo 5, (che estende tali limiti alle fasi istruttorie non ancora esaurite), provocano di fatto una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni, il cui termine massimo di conclusione è previsto in 180 giorni.

Infine, secondo la Corte Cost., anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge regionale Molise n. 15 del 2008 è fondata, in quanto la sentenza C.C. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Per effetto di tale pronuncia, anche al singolo legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, a condizione che i beneficiari delle misure, non siano né le Regioni, né le Province. L'interpretazione testuale della disposizione di cui all'articolo 4, conducono a ritenere che essa abbia identificato, quelli destinatari delle predette misure, la Regione ed eventualmente la Provincia delegata.

Per questi motivi la Corte costituzionale conclude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della disposizione in oggetto.